



Dasa-Rägister
EN ISO 50001:2011
IEM-1016-01



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza -
36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it>



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-1001-05

ORIGINALE []

COPIA []

Segreteria del Sindaco
Tel: 0444 705705
Fax: 0444 694888
Modalità di spedizione:
Anticipata via e-mail NO [] SI []
Rif. Protocollo in entrata:
Prot. n.

Al Dirigente del Settore Terzo
dott. arch. F. Manelli
SEDE

Oggetto: impiego prodotti fitosanitari in aree comunali frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili – Autorizzazione in deroga

PREMESSO che Decreto Interministeriale del 22/01/2014 di adozione del PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) di cui alla Direttiva Comunitaria 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012 che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi assegnando agli stati membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari;

che il principio di base è il corretto impiego dei Prodotti Fitosanitari (P.F.) anche attraverso le tecniche della produzione integrata e biologica, con il fine di contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio con le esigenze di chi lavora, produce e consuma i prodotti del territorio;

VSTA la DGR 1082/2019 con la quale... sono stati approvati i nuovi Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e dei requisiti minimi aggiornati di Proposta di regolamentazione comunale/intercomunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014), e delle DGR n. 380 del 28 marzo 2017 e n. DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018;

PRESO ATTO che in relazione alla DGR di cui sopra con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14/04/2021 è stato approvato il “Regolamento comunale sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse” con relativa zonizzazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 5 dello stesso regolamento con individuazione delle zone A (“dove l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato”) e le zone B (“dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi...”);

VISTO il “Programma Sperimentale Pluriennale Integrato per la gestione del verde indesiderato e la difesa fitosanitaria”, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 15/04/2021, nel quale le misure di controllo alternative ai prodotti chimici rappresentano la scelta prioritaria ma anche, al fine di limitare lo sviluppo di specie alloctone invasive, risulta necessario l'utilizzo mirato/puntiforme di prodotti fitosanitari volti non solamente a garantire il decoro urbano ma soprattutto a ridurre l'impatto allergenico di determinate specie nonché per evitare i danni causati alle infrastrutture grigie e manufatti monumentali storici ovvero anche per la tutela della Biodiversità autoctona altrimenti sopraffatta dalle specie alloctone sinantropiche;

VISTA la nota dell'ULSS n. 8 del 10/03/2021, prot. n. 26358, pervenuta in pari data, prot. n. 7913, a conclusione della concertazione prevista all'art. 5 dell'allegato B della DGR 1082/2019, con la quale è stato evidenziato che la bozza di zonizzazione condivisa da gennaio 2021 «individua in ambiente urbano quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, dell'allegato B della DGR 1082/2019» e «correttamente distingue le aree in cui è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari da quelle in cui è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari da quelle in cui i prodotti fitosanitari possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato...» ma anche che la bozza di Programma Sperimentale pluriennale integrato... è accettabile...»;

VISTO il comma 2 dell'art. 9 del “Regolamento comunale sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse” (di cui all'Allegato B della DGR 1082/2019), il quale prevede che «Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari...»

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

AUTORIZZA in DEROGA

l'utilizzo dei prodotti fitosanitari CREDIT 540, con principio attivo Glyphosate, e JOGG, con principio attivo Flazasulfuron, come previsto e secondo le attenzioni e le modalità indicate dal “Programma Sperimentale Pluriennale Integrato per la gestione del verde indesiderato e la difesa fitosanitaria”, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 15/04/2021, nel quale le misure di controllo alternative ai prodotti chimici rappresentano la scelta prioritaria. Si prende atto che per entrambi i Prodotti c'è una autorizzazione del Ministero della Salute e rientrano nella lista della Regione Veneto dei prodotti Fitosanitari impiegabili in ambito extragricolo.

Montecchio Maggiore, 16/04/2021

IL SINDACO
Ing. Gianfranco Trapula
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
e per gli effetti del CAD (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)